



Al Datore di lavoro  
dott.ssa Valeria Vaccaro  
[capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it](mailto:capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it)

Al Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,  
del Personale e dei Servizi  
dott. Ernesto Perna  
[relazionisindacali.dag@mef.gov.it](mailto:relazionisindacali.dag@mef.gov.it)

**OGGETTO:** richiesta somministrazione tamponi gratuiti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", è stato disposto che dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle pubbliche amministrazioni è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Come noto, l'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, definisce le certificazioni verdi COVID-19 come attestanti una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

In relazione all'obbligo di possesso di tali certificazioni verdi, non sussistendo allo stato attuale un obbligo di sottoposizione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e non potendo in nessun caso comportare le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro oneri finanziari per i lavoratori, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si chiede all'amministrazione di approntare misure organizzative idonee all'effettuazione di test gratuiti per i lavoratori non in possesso

di una certificazione verde.

Si rappresenta che nel caso di specie, detti tamponi sembrerebbero assimilabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74 del predetto decreto legislativo 81/2008, così come, peraltro, anche previsto dall'articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di *“Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”*.

Tale ultima norma, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, attribuisce alle imprese un credito d'imposta del 30% per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Vale, inoltre, la pena di ricordare che il Regolamento UE 14 giugno 2021, n. 953, relativo al *“quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”*, stabilisce il principio di non discriminazione diretta o indiretta delle persone che non sono vaccinate, specificando anche che il possesso di un certificato di vaccinazione non deve costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.

Si resta in attesa di conoscere, con urgenza, le modalità con le quali l'amministrazione intende organizzare i suddetti test per i lavoratori, necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19.

Roma, 12/10/2021

USB P.I. MEF